



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con IL COMUNE DI CAVARZERE.

Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia, con allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;

che tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. **SALVATORE LAGANA'**, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro tempore, signor **SINDACO AVV. PIERFRANCESCO MUNARI**,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

L'ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 2 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;

-prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;

-prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora della fauna e di randagismo degli animali;

-nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;

-altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **DOTT. LUIGI MARIA GIROTTO, DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE** e **ARCH. FEDERICO PUGINA, DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, prorogabili per altri 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

Venezia, li 08.02.2022

Il Sindaco
Comune di Cavarzere (VE)
Avv. Pierfrancesco Munari

(Firma digitale)

Il Presidente
Tribunale di Venezia
Dott. Salvatore Laganà

(Firma digitale)

Allegato:

- delibera numero 14 del 04.02.2022 della Giunta Comunale



Comune di Cavarzere

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

Delibera N. 14

Del 04-02-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA', AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO n.274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DEL DECRETO MINISTERIALE n.2 DEL 26 MARZO 2001, TRA IL COMUNE DI CAVARZERE (VE) ED IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA.
---------	--

L'anno duemilaventidue addi quattro del mese di febbraio alle ore 10:15 nella Residenza Municipale e in Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	Presente/Assente	
Avv. MUNARI PIERFRANCESCO	SINDACO	Presente	
PARISOTTO PIER LUIGI	VICE SINDACO	Presente	
GRANDI MARCO	ASSESSORE	Presente	
TURATTI ILARIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza	
BERNELLO MATTIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza	
SOMMACAMPAGNA STEFANIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza	
	TOTALE	PRESENTI 6	ASSENTI 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D'ESTE GIULIA.

Il Sig. Avv. MUNARI PIERFRANCESCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a norma dell'articolo 54 "Lavoro di pubblica utilità" del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Premesso, altresì, che l'articolo 2, comma 1, "Convenzioni", del decreto ministeriale 26 marzo 2001, "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274" emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il ministero della giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Considerato che il Comune rientra tra gli enti indicati nell'articolo 54 del citato decreto legislativo ossia rientra tra quelli presso i quali è possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità;

Preso atto che il lavoro di pubblica utilità rappresenta una risorsa da utilizzare per un inserimento attivo ed efficace degli imputati a servizio della comunità locale;

Visto che il Comune di Cavarzere ha individuato nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: **DOTT. LUIGI MARIA GIROTTO, DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE** e **ARCH. FEDERICO PUGINA, DIRIGENTE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO.**

Visto, altresì, che il Comune di Cavarzere si impegna a garantire, per tutta la durata dell'attività lavorativa dei condannati, idonea copertura assicurativa per gli infortuni, le malattie professionali e per la responsabilità civile per danni causati verso terzi, secondo le clausole indicate nel contratto sottoscritto con la compagnia assicuratrice.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile parti integranti dell'atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma e 147 bis - 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e l'insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di **approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, tra il Comune di Cavazere ed il Tribunale Ordinario di Venezia.
2. Di **dare atto** che la presente convenzione avrà la durata di anni 3, prorogabili per altri 2 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fino ad un massimo di 2 unità.
3. Di **trasmettere** copia della presente convenzione alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.

La suesposta proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 267/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 14 del 04-02-2022

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. MUNARI PIERFRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale

D'ESTE GIULIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.